

Penale Sent. Sez. 1 Num. 21796 Anno 2020

Presidente: DI TOMASSI MARIASTEFANIA

Relatore: BONI MONICA

Data Udiienza: 10/07/2020

SENTENZA

sui ricorsi proposti da:

PASINELLI GIANCARLO nato a PONTOGLIO il 12/05/1961

GUSMAROLI RUGGERO nato a CALCINATE il 09/08/1971

avverso la sentenza del 30/10/2019 della CORTE APPELLO di MILANO

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere MONICA BONI;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore FRANCA ZACCO

che ha concluso chiedendo

il rigetto del ricorso

[Handwritten signature]

Ritenuto in fatto

1. Con sentenza in data 5 ottobre 2017 la Corte di appello di Milano aveva parzialmente riformato la sentenza del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Milano del 15 novembre 2016, emessa all'esito del giudizio celebrato nelle forme del rito abbreviato nei confronti degli imputati Giancarlo Pasinelli e Ruggero Gusmaroli in relazione al delitto di concorso in bancarotta fraudolenta documentale, loro contestato quanto al fallimento della società CRG Costruzioni s.r.l., dagli stessi amministrata, e, concesse al Pasinelli le circostanze attenuanti generiche, aveva rideterminato in anni uno e mesi sei di reclusione la pena inflitta al medesimo imputato, concedendogli la sospensione condizionale e confermando nel resto l'impugnata sentenza.

1.1. Proposto ricorso per cassazione da parte degli imputati, la Corte Suprema, quinta sezione penale, con sentenza n. 3726 del 14 novembre 2018 aveva annullato la sentenza di appello con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Milano per il riscontrato vizio di carenza motivazionale in ordine all'elemento psicologico del dolo specifico, richiesto per configurare il delitto ascritto agli imputati.

1.2. Nel successivo giudizio di rinvio la Corte di appello di Milano con sentenza in data 30 ottobre 2019 rideterminava nuovamente nei confronti del Pasinelli in anno uno e mesi sei di reclusione la pena, la cui esecuzione sospendeva condizionalmente, e stabiliva in anni due per il Pasinelli ed in anni tre per il Gusmaroli la durata delle pene accessorie, previste dall'art. 216, ult. comma, l.fall., già irrogate ad entrambi. Osservava che costoro, ancorchè non esperti di mansioni amministrative e dediti al lavoro nei cantieri gestiti dalla società fallita, avevano ommesso ogni controllo sulla tenuta delle scritture contabili e la consegna al curatore delle stesse e dei bilanci al fine di evitare l'accertamento delle cause del dissesto e la ricostruzione del movimento degli affari.

1.3. Avverso l'indicata sentenza gli imputati hanno nuovamente proposto ricorso con separati atti.

1.3.1. Giancarlo Pasinelli per il tramite dei difensori, avv.ti Domenico D'Arrigo e Francesca Gnutti, ha dedotto:

a) inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 216 e 217 R.D. 267/1942 in riferimento all'art. 42 cod. pen.. La Corte di appello ha ravvisato nella condotta tenuta dal ricorrente il dolo specifico, ma non ha ottemperato alle indicazioni fornite nella sentenza di annullamento per avere ritenuto irrilevante che gli imputati fossero dei carpentieri dediti al lavoro manuale nei cantieri e che non fosse emersa prova della loro cooperazione con il coamministratore Carlo Priore, in ciò replicando il vizio già riscontrato nella precedente sentenza di appello. Inoltre, l'operato

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

richiamo al dovere di vigilanza che grava sull'amministratore ed al suo inadempimento ha finito per qualificabile come colposa la condotta del Pasinelli, cosa che avrebbe dovuto indurre a ricondurre la fattispecie al reato di bancarotta semplice. Anche il dato dell'omesso deposito dei bilanci non può ritenersi univocamente indicativo della sottrazione della contabilità.

b) Manifesta illogicità della motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza del dolo specifico, ricostruito in base alle stesse circostanze e giustificazioni già ritenute insufficienti dalla Corte di cassazione.

c) Mancanza di motivazione in ordine al primo motivo di appello, col quale si era censurata la sentenza di primo grado in punto di responsabilità, ricostruita in base alla sola circostanza della partecipazione al consiglio di amministrazione della società fallita, motivo ritenuto assorbito dalla Corte di cassazione e non esaminato dalla Corte di appello quale giudice di rinvio.

1.3.2 Ruggero Gusmaroli a mezzo del difensore, avv.to Luigi Gritti, ha dedotto:

a) erronea applicazione dell'art. 216, comma 1 n. 2, R.d. n. 267/42, anche in relazione agli artt. 42 e 43, comma 1, e 40, comma 2, cod.pen. Ed all'art. 530, comma 2, cod. proc.pen., nonché contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione per avere la Corte di appello ritenuto sussistente l'elemento psicologico del reato senza indicare gli elementi dai quali ha desunto il proprio convincimento e la responsabilità del ricorrente, che, seppur titolare di una posizione di garanzia nei confronti dei creditori a ragione della carica ricoperta, ha sempre agito, prestando la propria attività manuale nei cantieri come gli altri dipendenti senza essersi occupato della tenuta della contabilità e degli altri adempimenti connessi, né della gestione della società, di cui si era fatto carico il coimputato Priore. Né erano emerse circostanze che facessero comprendere l'irregolarità della gestione condotta dal coimputato o la reale situazione economica e finanziaria dell'impresa. La ritenuta sottrazione delle scritture contabili, è stata riferita alla condotta del ricorrente sulla base della loro avvenuta istituzione, ma in assenza di dati probatori coerenti con tale assunto.

b) Erronea applicazione degli artt. 216, comma 1 n. 2, e 217 comma 2, R.d. n. 267/42, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, laddove la Corte ha ritenuto sussistente l'ipotesi di bancarotta fraudolenta documentale, in luogo dell'invocata derubricazione della stessa nell'ipotesi di bancarotta documentale semplice. Il ricorrente ha assunto la posizione di mero amministratore di diritto, non a conoscenza delle condizioni della società, dell'esposizione debitoria e dell'insolvenza, né ha agito per procurarsi un ingiusto profitto, atteso che non vi sono elementi per poter ritenere che una tale finalità abbia sorretto la volontà di non tenere le scritture contabili. Peraltro lo stesso imputato, allorché la società

fallita non ha più avuto modo di continuare la propria attività, è stato assunto come lavoratore dipendente da altra impresa per poter reperire i mezzi di sostentamento e per le difficoltà incontrate tra fine del 2004 e l'inizio del 2005 nel ricevere dalla società la propria remunerazione. Né dalla relazione del curatore fallimentare sono deducibili informazioni contrarie, sicché nei suoi confronti è configurabile al più una responsabilità a titolo di colpa per il mancato controllo e per la mancata vigilanza su altro amministratore ed il fatto di reato avrebbe dovuto essere riqualificato come bancarotta semplice ex art. 217, comma 2, R.D. 267/42, già estinto per prescrizione.

1.4 Disposta la trattazione scritta del procedimento per l'udienza del 10 luglio 2020 ai sensi dell'art. 83 del d.l. n. 18 del 17/03/2020, convertito dalla legge n. 27 del 24/04/2020, il Procuratore Generale presso la Corte di cassazione, dr.ssa Franca Zacco, ha depositato requisitoria scritta, con la quale ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata, per non avere la Corte di appello colmato le lacune motivazionali riscontrate nella precedente sentenza della Corte di cassazione.

Considerato in diritto

I ricorsi sono fondati e meritano dunque accoglimento.

1. Giova premettere che con la pronuncia di annullamento la Corte di cassazione ha già in via definitiva respinto i motivi, prospettati dalla difesa del Gusmaroli, con i quali si era dedotta la nullità della sentenza di appello per mancata correlazione tra accusa contestata e sentenza in relazione alla diversa ipotesi criminosa dell'omessa tenuta dalla contabilità, che si riteneva ravvisata dal primo giudice, mentre sono state accolte le censure mosse alla motivazione della sentenza di appello che aveva ravvisato il dolo specifico del delitto di bancarotta fraudolenta documentale, consistente nel fine di conseguire ingiusto profitto o cagionare pregiudizio ai creditori.

1.1 Al riguardo si legge nella sentenza rescindente che la Corte distrettuale aveva già dato atto che i due ricorrenti, nonostante avessero ricoperto la carica formale di componenti del consiglio di amministrazione della società fallita, avevano operato nei cantieri e svolto attività manuale di carpentieri ed aveva in tal modo riconosciuto per implicito la non attribuibilità alle loro persone della condotta di preordinata sottrazione della contabilità, addebitabile piuttosto all'operato dell'altro amministratore e coimputato Carlo Priore. Ciò nonostante, aveva ravvisato il necessario elemento psicologico per configurare l'addebito di bancarotta fraudolenta a ragione dell'omesso deposito dei bilanci societari e della consapevolezza di tale



circostanza anche in capo ai ricorrenti, omissione che aveva precluso alla curatela la ricostruzione delle cause del dissesto ed il recupero di beni eventualmente distratti a fronte dell'inesistenza di elementi attivi nel patrimonio della fallita al momento della dichiarazione di fallimento. Siffatto ragionamento probatorio è stato censurato dal giudice di legittimità come sorretto da motivazione insufficiente e manifestamente illogica, in quanto *"Il dato dell'omesso deposito dei bilanci non è tuttavia di per sé univocamente indicativo della sottrazione della contabilità; la mera conoscibilità di tale dato, derivante dalla presenza degli imputati nel consiglio di amministrazione della società, non supporta di conseguenza, ai fini di una motivazione non manifestamente illogica, una conclusione in termini di consapevolezza di tale sottrazione. Ma, anche a voler superare questa difficoltà, una siffatta consapevolezza è individuata nella sentenza impugnata in quanto riferita ad un generico intento di impedire la ricostruzione delle cause del dissesto e di occultare ipotetiche distrazioni di beni; e quindi non è ricondotta al contenuto del dolo specifico del reato come in precedenza delineato"*.

1.2 La Corte di appello in sede di rinvio ha ritenuto di confermare il giudizio di responsabilità in ordine alla fattispecie contestata in base al rilievo della ritenuta irrilevanza della mancata conduzione da parte dei ricorrenti dell'attività di gestione economica e contabile della società, poiché l'assunzione della carica di amministratore aveva loro imposto l'obbligo giuridico di vigilanza e di controllo nei confronti di chi aveva condotto l'impresa e l'aver omesso la doverosa verifica dimostra la volontà di non consentire l'accertamento delle cause del dissesto per eludere ogni responsabilità e conseguire un ingiusto profitto. Ha quindi escluso la riconducibilità di siffatto comportamento all'ipotesi di bancarotta semplice perché la sottrazione delle scritture contabili nel periodo antecedente il fallimento e la mancata consegna dei bilanci dimostrano l'intento di non consentire la ricostruzione dei movimenti degli affari e di occultare la programmata creazione del dissesto della società.

2. Osserva il Collegio che la doglianza già formulata con il primo motivo di appello del Pasinelli, volto a negare ogni profilo di responsabilità per non avere egli svolto reali funzioni di amministratore della fallita, come affermato dalla quinta sezione penale di questa Corte, è stato in realtà disatteso per implicito, laddove si è ritenuta dirimente la circostanza dell'aver egli consapevolmente ricoperto la carica di componente del consiglio di amministrazione, circostanza che gli aveva imposto i relativi doveri giuridici stabiliti dall'art. 2392 cod. civ..

2.1 Sono, invece, meritevoli di condivisione i rilievi, comuni ad entrambe le impugnazioni, quindi esaminabili in modo congiunto, che addebitano alla sentenza impugnata di avere replicato il medesimo ragionamento ricostruttivo dell'elemento psicologico del dolo specifico, -già censurato e ritenuto incongruamente giustificato

dalla sentenza rescindente-, articolatosi nella considerazione della carica formale ricoperta dagli imputati, dell'omissione del necessario controllo sull'operato del reale gestore dell'impresa e della mancata volontaria consegna al curatore fallimentare dei libri e delle scritture contabili, nonché dei bilanci societari, quale espediente per occultare le loro responsabilità nell'aver cagionato il dissesto ed impedire la ricostruzione di affari e patrimonio.

2.2 Le argomentazioni esposte in sentenza non assolvono in modo adeguato e logico al mandato cognitivo conferito all'esito del precedente giudizio di legittimità, perché effettivamente ripetono il medesimo schema valutativo ritenuto insufficiente e non coerente con il dato normativo, che pretende nel soggetto agente il compimento delle condotte incriminate, di natura attiva, di sottrazione e/o distruzione delle scritture contabili, come finalizzate a procurarsi un ingiusto vantaggio o a cagionare un indebito pregiudizio ai creditori.

2.2.1 In primo luogo, l'aver riconosciuto l'assunzione solo formale della carica di componente del consiglio di amministrazione da parte dei due imputati, in realtà occupatisi di svolgere attività esecutiva di lavorazioni nei cantieri edili gestiti dalla società, costituisce circostanza che è stata loro addebitata in relazione all'omesso controllo sull'operato dell'altro socio, impegnatosi in concreto della gestione. Ma in tal modo il giudice di rinvio ha finito per ravvisare nella condotta omissiva e non attiva, non già il necessario dolo specifico, quanto profili di colpa, rappresentati dalla scarsa esperienza nell'attività di amministrazione e nell'affidamento ad altro soggetto per l'espletamento degli adempimenti contabili. Ha quindi fatto riferimento ad orientamenti interpretativi della giurisprudenza di legittimità, non pertinenti al caso, perché riguardanti la diversa situazione del prestanome, che occulti la presenza e l'operato del vero imprenditore o amministratore, mentre, nel caso specifico, al di fuori di un meccanismo di interposizione fittizia, gli imputati secondo la stessa sentenza erano carpentieri, che avevano assegnato al coamministratore i compiti gestionali e contabili.

2.2.2 La sentenza non pare nemmeno consapevole degli orientamenti interpretativi, rinvenibili nella giurisprudenza di questa Corte, per i quali risponde del reato di bancarotta semplice (art. 217 L. fall.), non già di bancarotta fraudolenta documentale, l'amministratore che, sebbene estraneo alla gestione dell'azienda, riconducibile ad altri, abbia omissivo, anche per colpa, di esercitare il controllo sulla regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili, poiché l'accettazione della carica di amministratore, anche quando si tratti di mero prestanome, comporta l'assunzione dei doveri di vigilanza e di controllo di cui all'art. 2392 cod. civ. (sez. 5, n. 31885 del 23/06/2009, Mazzara e altro, rv. 244497; sez. 5, n. 4791 del 29/10/2015, dep. 2016, Lamanda, rv. 2658029), principi riferiti anche alla posizione del componente del consiglio di amministrazione



di una società di capitali che si sia disinteressato della gestione ed abbia omesso ogni controllo sulla regolare tenuta e conservazione dei libri e delle scritture contabili. Ciò nonostante, la considerazione del caso specifico in riferimento a tale linea esegetica non può condurre alla derubricazione dell'addebito, pur sollecitato dalle difese, posto che il fatto contestato attiene, non già alle modalità di tenuta irregolari ed infedeli delle scritture contabili, quanto alla loro sottrazione, distruzione o occultamento, ossia a condotte deliberate di impediti reperimento ed acquisizione da parte degli organi della procedura fallimentare, non punibili a titolo di mera colpa, secondo quanto già riscontrato in termini vincolanti anche nella sentenza rescindente.

2.2.3 E' poi apodittica e non illustrata nei dati fattuali che l'autorizzano anche l'affermazione, secondo la quale la sottrazione della contabilità sarebbe stata posta in essere dagli imputati per celare il programmato piano di creazione del dissesto della società: nessuna informazione, nemmeno tratta dalla relazione del curatore, viene riportata sulle cause dell'insolvenza, sull'epoca della loro insorgenza, sull'entità del passivo, sul periodo di operatività della società. Tale *deficit* conoscitivo di dati fattuali, essenziali per comprendere la causazione del dissesto ed i suoi effetti, rende arbitrario ed ingiustificato il confermato giudizio di responsabilità che non ha nemmeno preso in considerazione, anche solo per disattenderla e ritenerla non pertinente, la dimostrata circostanza dell'avvenuto impiego del Gusmaroli quale dipendente di altra impresa sin dall'inizio del 2005 per la necessità di reperire i mezzi di sostentamento e le difficoltà di ottenere la remunerazione dell'attività lavorativa svolta per conto della fallita.


Per essersi sottratta la sentenza in esame alle indicazioni impartite dalla pronuncia di annullamento ed avere ricostruito probatoriamente l'elemento soggettivo del reato quale atteggiamento colposo e non come doloso nei termini pretesi dall'art. 216, comma 1, l. fall., la stessa va annullata senza rinvio nei confronti di entrambi i ricorrenti perché il fatto non costituisce reato.

P. Q. M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di Pasinelli Giancarlo e di Gusmaroli Ruggero perché il fatto non costituisce reato

Così deciso il 10 luglio 2020.

Il Consigliere estensore

Monica Bontà


Il Presidente

Mariastefania Di Tomassi


CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Prima Sezione Penale

Depositata in Cancelleria oggi

Roma, li 21 LUG. 2020

"CANCELLERIA"